REGOLAMENTO (CEE) N. 338/80 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 1980

recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 557/79 recante modalità d'applicazione del regime di aiuto al consumo per l'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 590/79 [2], in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 557/79 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2492/79 [4], qualsiasi importazione di olio d'oliva, esclusi gli oli d'oliva vergini commestibili e gli oli raffinati in piccoli imballaggi, è soggetta alla costituzione di una cauzione pari al 100 % dell'importo dell'aiuto al consumo versato ai beneficiari ;

considerando che, per quanto concerne le importazioni di olio d'oliva della sottovoce 15.07 A I b) della tariffa doganale comune, l'importo della cauzione da costituire varia a seconda della provenienza degli oli, per tener conto delle particolari caratteristiche degli stessi ; che questo importo è fissato proporzionalmente all'importo dell'aiuto al consumo ;

considerando che la percentuale stabilita per l'olio d'oliva lampante in provenienza dalla Tunisia non corrisponde più alle caratteristiche dell'olio d'oliva attualmente prodotto in detto paese ; che occorre modificare in tal senso la percentuale di cui sopra ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 557/79, la parte di frase « per la Tunisia, al 93 % dell'importo dell'aiuto al consumo, » è sostituita dal testo seguente :

« per la Tunisia, all'86 % dell'importo dell'aiuto al consumo. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 18 febbraio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 78 del 30. 3. 1979, pag. 1.
(3) GU n. L 73 del 24. 3. 1979, pag. 13.
(4) GU n. L 284 del 13. 11. 1979, pag. 11.